



Milano, 14 febbraio 2014

AGLI ISCRITTI IN SERVIZIO  
ED IN QUIESCENZA

CIRCOLARE N. 1/2014

Oggetto: elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Sanitario Integrativo per il quadriennio 2014 - 2017

Gentili Iscritte/Iscritti,

il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 12 febbraio 2014, ai sensi dello statuto e del regolamento elettorale approvato dalle Fonti Istitutive, ha indetto le elezioni per la nomina dei componenti dell'assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per il periodo 2014 – 2017.

Per dette elezioni, che si svolgeranno a partire dal 26 maggio 2014, hanno diritto al voto gli iscritti in servizio e in quiescenza tali il 31 gennaio 2014, che risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel periodo previsto per l'esercizio del voto.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento elettorale, pubblicato sul sito internet del Fondo alla sezione “Documenti Fondo” al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio concernenti lo svolgimento delle elezioni, i componenti dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione vengono eletti con liste separate.

Le liste dei rappresentanti degli iscritti in servizio devono essere distinte da quelle dei rappresentanti degli iscritti in quiescenza, eccezion fatta per l'elezione del Collegio dei Sindaci.

Il collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione è suddiviso tra iscritti in servizio e iscritti in quiescenza.

Per l'Assemblea dei Delegati devono essere eletti:

- diciotto candidati da parte degli iscritti in servizio;
- due candidati da parte degli iscritti in quiescenza.

Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati devono contenere un numero di candidati non superiore di due rispetto al numero dei componenti da eleggere

Per il Consiglio di Amministrazione devono essere eletti:

- nove candidati, con i rispettivi supplenti, da parte degli iscritti in servizio;
- un candidato, con il rispettivo supplente, da parte degli iscritti in quiescenza.

Le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti.

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci il collegio elettorale, composto dagli iscritti in servizio e dagli iscritti in quiescenza, è unico.

Per il Collegio dei Sindaci devono essere eletti:

- due candidati alla carica di sindaco effettivo
- un candidato indicato quale supplente.

Le liste per l'elezione del Collegio dei Sindaci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Il regolamento elettorale prevede che i nominativi dei candidati possano essere presentati mediante liste:

- separate o congiunte, presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 16 gennaio 2014 concernente il regolamento elettorale;
- da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto, rilevati al 31 dicembre 2013 (n. 68.506 iscritti in servizio; n. 21.110 iscritti in quiescenza).

Per le elezioni dei candidati all'Assemblea dei Delegati e al Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli iscritti in servizio, pertanto, ciascuna lista dovrà essere designata da un numero non inferiore a 2.055 elettori; per le stesse elezioni in rappresentanza degli iscritti in quiescenza da un numero non inferiore a 633 elettori. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, le liste dovranno essere designate da un numero non inferiore a 2.688 elettori iscritti in servizio e in quiescenza.

Ogni iscritto può presentare una sola lista e deve appartenere al collegio per cui la lista presenta i candidati.

I candidati all'elezione degli organi collegiali del Fondo, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui agli art. 2382 e 2399 del codice civile e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (DM 30 dicembre 1998, n. 516), nonché di adeguata professionalità.

Il mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi.

I candidati non possono figurare in più di una lista, possono concorrere all'elezione di un solo organo e devono aver accettato l'incarico.

Il seggio elettorale è costituito presso gli uffici del Fondo dove si svolgono anche le riunioni della Commissione elettorale (Milano, via A. Cechov, 50/5, stanza 408) che si insedierà a far data dal 21 febbraio 2014.

Le liste dei Candidati possono essere presentate alla Commissione elettorale a partire dal 7 marzo 2014 e almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, termine stabilito dall'art. 4 del regolamento elettorale; pertanto, sino alle ore 17.00 di mercoledì 26 marzo 2014.

Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto saranno resi disponibili al Presidente della Commissione elettorale il quale, a propria volta, potrà metterli a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta: acquisendo i dati degli iscritti, i candidati si impegnano, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, ad utilizzarli per i soli fini strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni di voto e a non comunicarli né divulgarli a terzi soggetti.

L'art. 23 dello statuto e il regolamento elettorale, prevedono che le elezioni si svolgano:

- con modalità elettronica per i dipendenti in servizio (fatta eccezione per i lungo assenti) e per tutti gli iscritti in esodo e in quiescenza che dispongono di un indirizzo e-mail registrato nella cosiddetta "area iscritto" del sito internet del Fondo.
- con schede cartacee, rese disponibili agli iscritti lungo-assenti e agli iscritti che non abbiano registrato il proprio indirizzo e-mail nella cosiddetta "area iscritto". Dette schede saranno inviate dalla Commissione elettorale agli aventi diritto al voto in un plico con accluse due buste:
  - una anonima, da utilizzarsi per la restituzione delle schede votate, firmata da due componenti della Commissione elettorale
  - una pre-affrancata con l'indicazione del mittente e l'indirizzo del destinatario, nella quale riporre la busta anonima chiusa con le schede votate, per la restituzione alla Commissione elettorale delle stesse e per la registrazione del avvenuto voto.

Saranno altresì accolte le richieste di voto con modalità cartacea formulate dagli iscritti in esodo e in quiescenza, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito internet del Fondo, che risulteranno pervenute alla Commissione elettorale entro il 24 aprile 2014.


Le elezioni avranno inizio il 26 maggio 2014:

- il 4 giugno 2014 termineranno le operazioni di voto con modalità elettronica;
- il 14 giugno 2014 si concluderanno le operazioni di voto con scheda cartacea; ai sensi del regolamento elettorale, saranno considerate valide le schede pervenute alla Commissione elettorale entro detto termine;
- lo spoglio dei voti si effettuerà a partire dal 15 giugno.

In prossimità delle elezioni il Fondo estenderà agli iscritti un'apposita circolare esplicativa delle modalità di voto.

**Per evitare disguidi di recapito, con impedimento dell'esercizio di voto, si raccomanda agli iscritti di verificare sia l'indirizzo e-mail, sia quello postale inseriti nella sezione "area iscritto" del sito internet del Fondo, avendo cura di effettuare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari.**

Il Direttore  
Mario Bernardinelli



All. 1: dichiarazione

All. 2: richiesta scheda cartacea

NB: all'atto della comunicazione alla Commissione elettorale dei nominativi dei candidati a componente dell'Assemblea dei Delegati, alla carica di Consigliere di Amministrazione, di componente del Collegio Sindacale, dovrà essere consegnata una dichiarazione, sottoscritta da ciascun candidato, nella quale egli attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'elezione a cui partecipa. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata dal candidato supplente.

## DICHIARAZIONE

lo sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

- € iscritto a Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e candidat \_ elettiv \_ alla carica di Delegato dell'Assemblea dei Delegati
- € iscritto a Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e candidat \_ elettiv \_ alla carica di Consigliere di Amministrazione
- € iscritto a Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e candidat \_ elettiv \_ alla carica di Sindaco

sono pienamente a conoscenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa, per assumere tale carica, i cui testi sono di seguito trascritti

### Per gli Amministratori, i Sindaci e i Delegati

#### CODICE CIVILE

##### Art. 2382

##### *Cause di ineleggibilità e di decadenza*

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

##### Art. 2399

##### *Cause di ineleggibilità e di decadenza*

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

#### D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.

*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385.*

#### Art. 4. Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

## **Per i Sindaci**

### **D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.**

*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385.*

#### **Art. 2. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo.**

1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

## **DICHIARO**

sotto la mia personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, come sopra enunciati, per l'elezione alla carica di

---

DATA

---

FIRMA

